



Donne Personale Viaggiante Or.S.A.

CONGEDO OBBLIGATORIO E FACOLTATIVO DEL PADRE

La Legge 92 del 28 Giugno 2012 recante “*Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita*” ha previsto alcuni interventi volti alla promozione di una cultura di maggiore condivisione dei compiti di cura dei figli all’interno della coppia e per favorire la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro.

In particolare, il comma 24 *lettera a)* dell’art. 4 istituisce in via sperimentale per gli anni 2013-2015

Congedo obbligatorio per il padre dipendente

1 Giorno di astensione obbligatoria in aggiunta all’astensione usufruita dalla madre, fruibile entro il 5° mese di vita del bambino, o dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento, previo un preavviso di 15 giorni al datore di lavoro.

Al padre lavoratore verrà corrisposta una retribuzione pari al 100%

Congedo facoltativo per il padre dipendente

1 o 2 Giorni di astensione facoltativa, condizionato alla scelta della madre lavoratrice di NON fruire di altrettanti giorni del proprio congedo obbligatorio di maternità.

L’astensione facoltativa è fruibile entro il 5° mese di vita del bambino, o dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento, previo un preavviso di 15 giorni al datore di lavoro.

Al padre lavoratore verrà corrisposta una retribuzione pari al 100%